

IL PRESIDENTE

Atto numero 32 del 13/03/2020

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL DPCM 11 MARZO 2020..

In data 11 marzo il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato idoneo decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

L'art. 2 del suddetto decreto prevede che dal 12 marzo 2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili le misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.

L'art. 1 c. 6 del DPCM 11 marzo 2020 prevede che fermo restando quanto disposto dall'art. 1 c. 1 lett. e) del DPCM 8/3/2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Si rende pertanto necessario procedere ad emanare idonee linee guida per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del DPCM 11 marzo 2020.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione con propria direttiva n. 2 del 12/3/2020 ha fornito indicazioni al fine di garantire uniformità e coerenza dei comportamenti dei datori di lavoro pubblico, precisando che la direttiva non riguarda i servizi per le emergenze e i servizi pubblici essenziali coinvolti nella gestione dell'emergenza epidemiologica in atto.

In particolare la suddetta direttiva che:

- le misure adottate nel DPCM 11/3/2020 non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- le amministrazioni svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento all'utenza interna che all'utenza esterna;
- la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile;
- le pubbliche amministrazioni limitano la presenza fisica del personale negli uffici alle attività in cui la presenza fisica è necessaria, adottando forme di rotazione per garantire un presidio minimo per ciascun ufficio;
- per le attività che non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni adottano strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca delle ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Preso atto della necessità di dare applicazione nonché di implementare rapporti di lavoro a distanza "Telelavoro domiciliare", secondo la disciplina contenuta nell'art. 3 del DPR 8 marzo 1999 n. 70, del CCNL quadro sottoscritto in data 23 marzo 2000 nonché dall'art. 1 del CCNL 14/9/2000.

Preso atto altresì della necessità di emanare idonee linee guida coerentemente con la previsione con la direttiva 2/2020 del Ministro della Pubblica amministrazione ed in particolare con riferimento alle attività indifferibili da rendere in presenza.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Direttore dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- di emanare le seguenti linee guida per l'applicazione di quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020.
- 1) di approvare, confermare e dare impulso all'istituto del rapporto di lavoro a distanza nella modalità di telelavoro domiciliare, secondo le previsioni dell'art. 3 del DPR 70/1999, del CCNL quadro 23/3/2000 e dell'art. 1 del CCNL 14/9/2000;
- 2) di considerare approvati i singoli progetti, in questa fase emergenziale, per effetto dell'autorizzazione sulla richiesta di avvio o di proroga del dipendente, da parte del dirigente di riferimento nonché del direttore dell'area amministrativa;
- 3) di dare atto che le attività di polizia locale rientrano nei servizi coinvolti nel controllo delle misure finalizzate alla gestione dell'emergenza;
- 4) di emanare le seguenti linee di indirizzo, ai fini della relativa gestione da parte dei Dirigenti dell'ente, per l'applicazione di quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020 con riferimento alle "attività indifferibili da rendere in presenza":
 - a) attività dei servizi di protezione civile;
 - b) attività di vigilanza sulla rete stradale e direzione lavori su cantieri per la manutenzione degli edifici scolastici e della viabilità stradale, nonchè degli altri lavori di competenza della provincia sempre aventi carattere di indifferibilità;
 - c) attività amministrative, informatiche, informative e di coordinamento degli uffici, anche di supporto, strettamente necessarie e finalizzate a non interrompere i servizi e/o ad evitare che siano arrecati gravi danni patrimoniali all'ente, calibrate in rapporto alle necessità contingenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pagamento stipendi);
 - d) attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali, compresa l'attività di centralino;
 - e) di espletare le attività di cui alla lettera b) e c), qualora compatibili con le essenziali esigenze di servizio e qualora le tipologie di attività lo consentano, nella/e giornata/e di rientro in sede in costanza di rapporto di lavoro a distanza;
 - f) di dare atto di quanto evidenziato in premessa con riferimento alle attività che non possono essere oggetto di lavoro a distanza, secondo le indicazioni organizzative già emanate dal Direttore dell'area amministrativa in data 10/3/2020 (prot. n. 7640).

Il Presidente TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)